



Provincia Regionale di Palermo

UFFICIO AUTONOMO GRANDI EVENTI, SPETTACOLO E CULTURA

Ufficio Iniziative Culturali

XV edizione di " PROVINCIA IN FESTA "

CAPITOLATO D'ONERI

**SERVIZIO RELATIVO AGLI ALLESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
CORTEO STORICO**

C.U.P. D79E12000810009

C.I.G 45404387F6



ART. 1

Oggetto e descrizione del servizio

Il presente capitolato disciplina le modalità di svolgimento del servizio relativo agli allestimenti necessari alla realizzazione del Corteo Storico nell'ambito della XV edizione di "Provincia in festa".

Le caratteristiche degli allestimenti oggetto del presente capitolato sono quelle di cui all'allegata scheda tecnica (All.A) parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Il servizio è comprensivo di carico, scarico, trasporti, montaggio, posizionamento, smontaggio, assistenza tecnica e guardania.

La ditta aggiudicataria garantisce che le strutture e gli impianti forniti siano rispondenti alle norme di sicurezza vigenti.

Ai fini di cui all'art. 37 - comma 2 - del d. lgs. N. 163/06, non sono individuabili prestazioni principali e secondarie del servizio richiesto.

ART. 2

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è prevista in gg. tre consecutivi decorrenti dalla data di avvio della fornitura.

Il servizio che dovrà essere effettuato presumibilmente nel mese di ottobre 2012 nel Comune di Palermo e nelle vie ed aree che verranno autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Il montaggio degli allestimenti per lo svolgimento della manifestazione non potrà avvenire prima delle ore 20.00 del giorno precedente lo svolgimento della manifestazione mentre lo smontaggio degli stessi dovrà avvenire a conclusione della medesima.

ART. 3

Importo posto a base d'asta

L'importo totale a base d'asta per l'espletamento del servizio è di € 27.000,00 (ventisettemila/00)

IIVA esclusa ed è comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto.

Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.

ART. 4

Procedura di Gara ed aggiudicazione

L'affidamento dell'appalto avverrà mediante esperimento di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, co. 5, del D.Lgs. n. 163/2006.

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara.

L'appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il ribasso percentuale maggiore calcolato sullo importo posto a base d'asta di cui al precedente articolo.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

A parità di offerte si procederà per sorteggio.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali o multiple.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.provincia.palermo.it - link bandi e appalti.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Capitolato potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, fino a dieci giorni prima della scadenza del termine di ricezione delle offerte al Responsabile Unico di Procedimento Dott.ssa Rosa Saladino, tel. +39 091 76628265 e-



mail rosa.saladino@tin.it. Richieste di informazioni e/o chiarimenti pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

ART. 5 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, come interpretato dalla prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale, costituiti da imprese singole o raggruppate o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Sono ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006, e, in particolare, dagli articoli 38, co. 4 e 5, 39 e 47 dello stesso.

I raggruppamenti potranno essere già costituiti o potranno costituirsi dopo l'aggiudicazione della gara a condizione che, contestualmente all'offerta, siano dichiarati la mandataria capogruppo e le imprese mandanti, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse e l'impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. I concorrenti raggruppati, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione dichiarata.

È, inoltre, ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, alle condizioni ivi previste

Ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Per tutto quanto non stabilito nel presente disciplinare valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 6 Requisiti minimi indispensabili per la partecipazione

I requisiti minimi che i concorrenti devono possedere per la partecipazione alla gara sono i seguenti:

Requisiti di ordine generale:

1. Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266;
2. (per i soggetti tenuti) Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) per attività coerente con l'oggetto di gara.

In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti componenti;

Requisiti di carattere economico e finanziario:

3. dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011). L'importo relativo al fatturato globale d'impresa dovrà essere pari almeno due volte l'importo complessivo della gara (art.41 d.lgs. 163/06);
4. dichiarazione concernente l'importo relativo a servizi nel settore oggetto di gara, realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011). L'importo relativo a servizi oggetto della gara dovrà essere pari almeno due volte l'importo complessivo della gara (art.41 d.lgs. 163/06);

Requisiti di capacità tecnica/professionale:



5. elenco dei principali servizi eseguiti nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse (art.42 d.lgs. 163/06) .

ART. 7

Termini e modalità di ricezione delle offerte

L'offerta dovrà pervenire inderogabilmente, a pena esclusione, entro e non oltre la data indicata nel Bando e secondo le modalità ivi indicate.

L'offerta, a pena esclusione, dovrà essere redatta in lingua italiana.

La presentazione dell'offerta implica accettazione incondizionata delle disposizioni del presente Capitolato speciale di appalto.

ART. 8

Cauzione provvisoria

L'offerta, a pena esclusione, deve essere corredata dalla garanzia di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 166/2006, corrispondente al 2% dell'importo a base di gara (IVA esclusa) indicato nel bando per il lotto al quale si intende partecipare.

La suddetta cauzione deve essere riferita alla gara in oggetto ed avere quale soggetto beneficiario l'Amministrazione appaltante.

La cauzione può essere costituita sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante.

La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante.

La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e deve, altresì, essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'Amministrazione appaltante, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della cauzione.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta mediante autocertificazione.



ART. 9
Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 10
Stipula del contratto

La stipula del contratto deve avere luogo dopo che sarà dato adempimento alle relative incombenze (presentazione della documentazione richiesta, cauzione definitiva, a comprova di quanto richiesto in sede di gara e quant'altro previsto dalla normativa in materia).

La stipula del contratto è in ogni caso subordinata all'acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva, conformemente a quanto previsto dall'art.52 della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.

ART. 11
Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

ART. 12
Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto che, in relazione a particolari motivi di urgenza, potrà essere effettuato ancor prima della formale stipula del contratto.

Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

ART. 13
Esecuzione del servizio

L'esecutore, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.626/94 e ss.mm.ii., dovrà procedere ad una attenta visita dei luoghi interessati dal servizio oggetto del presente capitolato, per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, all'individuazione di misure idonee di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale adibito, anche attraverso la scelta di attrezzature idonee da utilizzare.



L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi tipo di infortuni che dovessero subire i dipendenti dalla ditta aggiudicatrice in conseguenza dell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite per danni subiti durante il trasporto e la sosta nei siti di destinazione degli allestimenti.

ART. 14 **Verifica degli allestimenti**

Gli allestimenti oggetto della fornitura saranno soggetti a verifica da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante il Direttore dell'esecuzione, che dovrà accertare la sussistenza dei requisiti funzionali e sostanziali richiesti dal capitolato.

In caso di esito negativo della verifica, la ditta aggiudicataria si impegna a sostituire immediatamente, a proprie spese, i beni non conformi e/o non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia positivamente superata entro il termine perentorio che verrà assegnato dall'Amministrazione.

ART. 15 **Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

ART. 16 **Varianti introdotte dalla stazione appaltante**

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del d.P.R. 207/2010.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

ART. 17 **La sospensione dell'esecuzione del contratto.**

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.



La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 18

Attestazione di regolare esecuzione

Il direttore dell'esecuzione redige l'attestazione di regolare esecuzione non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 19

Inadempimenti e penalità

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà a detrarre una penalità in misura giornaliera pari al 1 % dell'importo contrattuale netto.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

ART. 20

Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.



La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice ed in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 e ss.mm.ii. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

ART. 21
Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

ART. 22
Modalità di pagamento

Fatte salve eventuali e diverse specificazioni contenute nel contratto di appalto, i pagamenti saranno effettuati dall'Ufficio Autonomo Grandi Eventi, Spettacolo e Cultura, previa attestazione della regolare esecuzione del servizio ed esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e di verifica, e dietro presentazione di fattura fiscalmente in regola recante l'indicazione del CUP/CIG.

Il pagamento dei corrispettivi in ogni caso resta subordinato all'acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva, conformemente a quanto previsto dall'art.52 della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.

ART. 23
Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

ART.24
Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto, nonché il subappalto di tutto o di parte del servizio.

ART.25
Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'aggiudicatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'aggiudicatario è tenuto, in particolare, all'osservanza delle disposizioni di cui al D. lgs. N. 81/2008 e s.m.i. e dovrà essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) del decreto medesimo. Dovrà inoltre:

-ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi; garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

- nomina ed eventuale sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) del D. Lgs. N. 81/2008;



- nomina ed eventuale sostituzione del medico competente di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), del D. Lgs. N. 81/2008 nei casi previsti dal decreto stesso;
- redazione del documento di valutazione rischi di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del D. Lgs. N. 81/2008 ;
- adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. N. 81/2008.

L'aggiudicatario nel momento in cui inizierà l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione il nominativo della persona incaricata e responsabile di coordinare le attività ad essi connesse. Il soggetto indicato rappresenterà, a tutti gli effetti, l'affidatario. Pertanto tutte le comunicazioni allo stesso rivolte dal Direttore dell'esecuzione si intendono effettuate all'affidatario.

L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre apposita polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi ed all'Amministrazione provinciale, nell'espletamento dei servizi medesimi che dovrà contenere:

- Massimale minimo R.C.T di € 1.000.000,00 unico per sinistro e per anno, per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, per danni a cose anche appartenenti a più persone;
- Massimale minimo R.C.O. di € 1.000.000,00 unico.

Rimane ferma l'intera responsabilità dell'affidatario anche per eventuali danni eccedenti tali massimali.

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario si obbliga a garantire l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto secondo i tempi e le esigenze dell'Amministrazione, e a non fare uso, né direttamente né indirettamente, per conto proprio o di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza.

ART. 26

Luogo di esecuzione e Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Palermo.

ART. 27

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 28

Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:



- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'amministrazione;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante.

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare.

